



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO

SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, RITIRO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE E RIFIUTI PALABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN ESERCIZIO PRESSO I COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE

Dirigente del Servizio

F.to Carmine Claudio Liotti

Responsabile del Procedimento

F.to Geom. Luigi Paciello

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<i>Art. 1 - DEFINIZIONI.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – DOCUMENTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI FORNITURA – CRITERI DI INTERPRETAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME.....</i>	<i>4</i>
CAPO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.....	4
<i>Art. 4 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 – IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 – SOPRALLUOGO.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 – SUBAPPALTO.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 – AVVIO DELL’ESECUZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 – PERSONALE E ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE</i>	<i>10</i>
<i>Art. 10 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE</i>	<i>11</i>
<i>Art. 11 – FORMULARIO IDENTIFICATIVO RIFIUTI (FIR)</i>	<i>11</i>
<i>Art. 12 – TRASPORTO.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 13 – RESPONSABILITÀ, ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA CONTRAENTE</i>	<i>11</i>
CAPO III - DISPOSIZIONI ECONOMICHE	13
<i>Art. 14 – PAGAMENTI, CONTABILITÀ</i>	<i>13</i>
<i>Art. 15 - PENALI.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 16 – AUTORIZZAZIONI TRASPORTATORI, DESTINATARI ED INTERMEDIARI</i>	<i>16</i>
CAPO IV - VERIFICHE, CONTROLLI e COLLAUDI	17
<i>Art. 17 - VERIFICHE, PROVE.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 18 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’</i>	<i>17</i>
CAPO V - GARANZIE	17
<i>Art. 19 – GARANZIE DI ESECUZIONE</i>	<i>17</i>
CAPO VI - NORME DI SICUREZZA E RIFIUTI.....	17
<i>Art. 20 – AMBIENTE E RIFIUTI.....</i>	<i>18</i>
CAPO VII – NORMATIVA.....	19
<i>Art. 21 – DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI</i>	<i>19</i>
<i>Art. 22 – ORGANI DELL’ESECUZIONE.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 23 – RISERVATEZZA.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI.....</i>	<i>19</i>
CAPO VIII – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.....	20
<i>Art. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELLE PRESTAZIONI</i>	<i>20</i>
<i>Art. 26 – PROROGA E SOSPENSIONE.....</i>	<i>20</i>

<i>Art. 27 - VARIAZIONI.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 28 – CONTESTAZIONI DELLA CONTRAENTE.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 29 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE</i>	<i>22</i>
<i>Art. 30 - ONERI DELLA COMMITTENTE.....</i>	<i>22</i>
CAPO IX - DISPOSIZIONI ECONOMICHE	22
<i>Art. 31 –REVISIONE DEL PREZZO.....</i>	<i>23</i>
CAPO X - CAUZIONI – GARANZIE - ASSICURAZIONI.....	23
<i>Art. 32 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA.....</i>	<i>23</i>
CAPO X - RISOLUZIONE E RECESSO	23
<i>Art. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	<i>23</i>
<i>Art. 35 - RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE.....</i>	<i>24</i>
CAPO XI - DISPOSIZIONI VARIE	25
<i>Art. 36 - ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE</i>	<i>25</i>
<i>Art. 37 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	<i>26</i>
<i>Art. 38 - TUTELA DEI LAVORATORI.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 39 - TUTELA DEI DATI PERSONALI</i>	<i>27</i>
<i>Art. 40 - TASSE E IMPOSTE</i>	<i>27</i>
CAPO XII - CONTROVERSIE	27
<i>Art. 41 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE</i>	<i>27</i>
<i>Art. 42 – ALLEGATI.....</i>	<i>27</i>

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato speciale di Appalto tecnico/prestazionale e nei documenti contrattuali, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini e le espressioni definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa così, come quelli al maschile si intendono definiti anche al femminile e viceversa:

- a) *“Capitolato speciale di Appalto parte normativa”*: si intende il documento, nel quale è contenuta la disciplina generale della presente prestazione di servizi richiesta dalla Committente.
- b) *“Esecutore/ Appaltatore/ Contraente”*: si intende la persona, fisica o giuridica, in qualsiasi forma costituita, ivi comprese imprese quelle associate, con la quale la Committente stipula un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi, secondo quanto disciplinato nel contratto di appalto.
- c) *“Capitolato Speciale di Appalto Tecnico/prestazionale”*: si intende il presente documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi.
- d) *“Codice”*: si intende il testo del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- e) *“Contratto”*: l'accordo scritto tra le parti che regola le prestazioni e nel quale sono obbligatoriamente indicati almeno l'oggetto, l'importo, la durata e le eventuali clausole specifiche. Di regola, fanno parte del Contratto, anche ove non siano espressamente richiamati e salvo clausola contraria, i seguenti documenti: il capitolato speciale di appalto – parte normativa; il capitolato speciale di appalto tecnico/prestazionale; l'elenco prezzi; le polizze di garanzia; eventuali altri documenti resi necessari in relazione alla tipologia della fornitura.
- f) *“Committente”*: Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.), con sede legale in Piazza della Resistenza snc - 89900 Crotone, tel. 0962/1923131, fax 0962/1923135.
- g) *“Parte o Parti”*: la Committente o l'Appaltatore, o entrambi, se citate al plurale. *“Ordine di Servizio”*: il singolo ordine emesso dal Direttore di esecuzione, nel quale sono indicati tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto di fornitura;
- h) *“DUVRI”*: Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, ovvero il documento redatto dalla Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza tra attività connesse all'esecuzione del Contratto;
- i) *“Regolamento”* si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, per le parti ancora in vigore dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;
- j) *“DECRETO 7 marzo 2018, n. 49”* Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- k) *“Specifiche tecniche”*: il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi;

Art. 2 – DOCUMENTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI FORNITURA – CRITERI DI INTERPRETAZIONE

1. La prestazione di servizi dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nei seguenti documenti:

- a. Capitolato speciale di appalto;
- b. Elenco prezzi;
- c. DUVRI;
- d. Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- e. Polizze di garanzia;
- f. Ogni altro documento allegato e/o richiamato in quelli precedenti.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per il Committente ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per il Committente, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti sono elencati al precedente comma 1.

Art. 3 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

1. Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto di appalto.

2. Fra le leggi e i regolamenti di cui al comma 1, si citano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Codice civile;
- la L. 136/2010;
- il D.Lgs. 81/2008;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il D.M. n. 49/2018 recante le "linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- D.Lgs. n. 99 del 27/01/1992
- la L.R. 10/2003
- tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i servizi, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

CAPO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 4 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto e smaltimento finale dei fanghi biologici di depurazione e dei rifiuti palabili prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ricadenti nei Comuni aderenti al Con.Ge.S.I., rientranti nelle seguenti categorie di rifiuti:

- a. fanghi palabili prodotti dal trattamento acque reflue urbane (codice CER 190805);
- b. vaglio (codice CER 190801);
- c. rifiuti dall'eliminazione della sabbia (codice CER 190802).

2. Il servizio è comprensivo della fornitura di contenitori scarrabili nella quantità e tipologia prevista nell'Allegato 2 al presente capitolato speciale d'appalto necessari per la raccolta del materiale sfuso, dell'utilizzo di mezzi speciali necessari alla raccolta dei rifiuti sfusi e/o imballati

quali autogrù e di mezzi meccanici con operatore (escavatori gommati e/o pale gommate) necessari all'asportazione dei rifiuti posti nei letti di essiccamento.

Nell'attività di movimentazione dei fanghi palabili, per quegli impianti ove richiesto, si intende compreso l'utilizzo della benna a cucchiaio mordente (con lunghezza del braccio pari a minimo 10 metri) pertanto i prezzi offerti in sede di gara dovranno tener conto di quanto riportato all'interno del presente articolo. Dovrà essere in oltre essere effettuato lo spostamento del cassone pieno e il posizionamento di un nuovo cassone ogni volta venga richiesto dalla contraente.

3. Il servizio comprenderà, inoltre, il trasporto con autocarri, autoarticolati, autotreni, escluse le analisi di caratterizzazione dei rifiuti CER 190805-190802-190801 che saranno a carico della Committenza e che saranno effettuate in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10802:2013 e dal D.Lgs. 99/1992 e/o D.M. 27/09/2010 ss.mm.ii. e saranno emesse da un laboratorio accreditato in conformità alla ISO/IEC 17025 da ACCREDIA. Variazioni delle caratteristiche chimico fisiche biologiche del rifiuto non daranno diritto alla Contraente ad azioni di rivalsa o di sospensione del servizio o di richiesta di un maggior compenso. *“In relazione alle analisi di cui al presente punto, eventuali ulteriori parametri che volessero essere acquisiti dall'aggiudicatario del servizio, oltre quelli previsti dalle vigenti normative nazionali e/o locali, saranno effettuati dalla Committenza, fermo restando che gli oneri relativi agli ulteriori parametri non previsti dalla normativa vigente saranno a carico dell'aggiudicatario con detrazione nel primo SAL utile”.*

4. Nell'Allegato 1 al presente capitolato speciale d'appalto sono evidenziati i quantitativi presunti annui per singola tipologia di rifiuto e per singolo impianto; nell'Allegato 2 sono, invece, indicate le metodologie di stoccaggio ed il numero minimo di container che dovranno essere forniti in via continuativa. Si precisa che i quantitativi riportati nei due Allegati sono da ritenersi comunque indicativi e non vincolanti in alcun modo per la Committente e potranno variare nel corso dell'espletamento del servizio, in aumento o in diminuzione.

5. Tutte le prestazioni richieste, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo, dovranno rispettare la normativa vigente in materia richiamando in particolare i dettami del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del D.M. 406 del 25/11/1998 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 36 del 13/01/2003 e ss.mm.ii. del D.M. 186/2006 e ss.mm.ii., del D.M 52 del 18/02/2011 e ss.mm.ii., e di altre normative specifiche che saranno emanate durante il periodo di durata dell'appalto.

6. La Contraente sarà inoltre tenuta all'osservanza delle procedure di sicurezza e di igiene adottate dalla Committente e dei regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e di Igiene Urbana dei Comuni interessati.

7. La presentazione dell'offerta equivale, per il concorrente, alla piena accettazione della prestazione del servizio richiesto, alle condizioni indicate nel presente capitolato speciale d'appalto tecnico e negli altri documenti posti a base di gara.

Sono implicitamente accettate e recepite tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia nella Regione di appartenenza dei siti ove il servizio viene prestato.

Art. 5 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'intera procedura di gara, stimato *“a misura”*, è di **€ 990.422,00**, di cui **€ 1.203,00** per oneri per la sicurezza cd. interferenziali non soggetti a ribasso d'asta, somme a disposizione della Stazione appaltante **€ 118.850,64** per un totale complessivo di **€ 1.109.272,64**, I.V.A. inclusa.

2. Si precisa che il costo annuale stimato della mano d'opera è il seguente:

- **Lotto 1 € 198.600,00;**

3. Il servizio verrà eseguito presso gli impianti ricadenti nel territorio dei Comuni aderenti al Con.Ge.S.I..

4. La procedura di gara è per un unico lotto funzionale come di seguito riportato:

Lotto 1 - comprendente gli impianti ricadenti nei Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Strongoli, Verzino, San Mauro Marchesato, Santa Severina, San Nicola dell'Alto e Rocca di Neto;

5. La durata del servizio oggetto del presente appalto è, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna del Servizio, di 1 (uno) anno.

6. Per motivi tecnici e commerciali, legati alla fluttuazione del servizio di trattamento, non potrà essere garantito il quantitativo di rifiuti indicato e di conseguenza l'importo stabilito. Le quantità totali indicate potrebbero essere soggette a variazioni in eccesso od in difetto; in conseguenza di ciò la Contraente rimane comunque impegnata a prestare il servizio al prezzo unitario ed alle condizioni dell'offerta presentata in sede di gara, senza che possa pretendere nulla nel caso in cui le quantità totali fossero soggette a variazioni in eccesso e/o in difetto.

In fase di contabilizzazione verranno applicati i prezzi contrattuali di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. In ogni caso, il contratto si intenderà estinto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo netto contrattuale. Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito. Pertanto, qualora alla scadenza del termine contrattuale non sia stato consumato l'intero importo di contratto, la Contraente non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo è comunque facoltà della Committente disporre la prosecuzione del contratto sino a concorrenza dell'importo dello stesso e, comunque, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

7. In ogni caso, rimane facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di recesso, senza che l'impresa abbia nulla a che pretendere, fatte salve le prestazioni fino a quel momento regolarmente eseguite e contabilizzate.

8. Con la sottoscrizione del contratto, la Contraente dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali di cui al precedente comma 6 del presente articolo, non sia stato consumato l'intero importo di contratto.

9. Nel caso in cui la Committente attivi nuovi impianti o nuove linee di trattamento fanghi, sabbie e vaglio su impianti esistenti, o nel caso in cui altri Comuni aderiscano al Con.Ge.S.I., il presente appalto si intenderà esteso anche a queste nuove produzioni di rifiuti.

10. Qualora fosse necessario procedere alla raccolta ed al trasporto dei fanghi nei giorni prefestivi e festivi, intesi come sabato, domenica e feste nazionali o religiose, il Responsabile di esecuzione del contratto provvederà a preavvisare la Contraente almeno 5 (cinque) giorni prima, previo rilascio dell'eventuale nulla osta Prefettizio.

11. Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti commi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

12. L'importo offerto dalla contraente si intende, tra l'altro, comprensivo di: spese generali, utili d'impresa, eventuale trasporto e scarico a terra, nonché di ogni eventuale altro onere derivante dall'eventuale fornitura di merce, come meglio indicato nel disciplinare tecnico o nel presente capitolato. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l'esecuzione della fornitura, sia dalla gestione amministrativa dell'appalto.

Art. 6 – SOPRALLUOGO

1. Ai fini della formulazione dell'offerta, è obbligatorio effettuare il sopralluogo su un numero massimo di 4 impianti rappresentativi scelti dalla Committente. La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara.

2. L'effettuazione del sopralluogo sarà accertata dall'apposita certificazione che verrà rilasciata al concorrente dalla Stazione Appaltante. Il sopralluogo deve essere effettuato esclusivamente dal Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore, ovvero dal Direttore Tecnico dell'operatore economico o altro soggetto, purché dipendente del concorrente, appositamente delegato.

3. Nel caso di raggruppamenti d'impresе, le figure innanzi elencate, abilitate a effettuare il sopralluogo, s'intendono riferite alla Ditta Capogruppo. Sempre in caso di raggruppamento temporaneo d'impresе (costituito o costituendo), il sopralluogo può essere effettuato anche da soggetti legati alle ditte mandanti, purché gli stessi siano muniti di apposita delega della ditta mandataria-capogruppo.

4. La Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'operatore economico interessato a partecipare alla gara un Tecnico qualificato che, nella data che sarà stabilita a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, guiderà l'operatore economico nel sopralluogo.

5. Pertanto, l'operatore economico interessato a partecipare alla gara, deve richiedere appuntamento per il sopralluogo in forma scritta, attraverso il seguente indirizzo pec: Amministrazione@pec.congesi.it, all'attenzione del Responsabile del Procedimento: **Geom. Luigi Paciello**. Detta richiesta, deve indicare il numero di fax e/o indirizzo pec (posta elettronica certificata) presso il quale comunicare la data fissata per il sopralluogo e deve pervenire alla Stazione Appaltante inderogabilmente entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'offerta. Tale termine è fissato anche in considerazione del fatto che deve intercorrere un adeguato periodo temporale tra il sopralluogo e il termine per la presentazione delle offerte al fine di consentire un'adeguata formulazione delle stesse.

6. Non verranno prese in considerazione le richieste di sopralluogo pervenute oltre tale data.

7. La Stazione Appaltante, ricevuta la richiesta d'appuntamento, fisserà il giorno assegnato all'operatore economico per il sopralluogo e ne darà comunicazione allo stesso a mezzo fax o pec (posta elettronica certificata).

8. Il Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore o Direttore Tecnico o altro delegato dell'operatore economico, il giorno del sopralluogo dovrà essere munito d'idoneo documento d'identità. L'eventuale delegato deve essere munito dello specifico atto di delega.

Art. 7 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sarà ammesso entro le soglie percentuali ed alle condizioni di cui all'articolo richiamato.

2. In caso di subappalto, le Concorrenti all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento, devono indicare i servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

3. Nel caso di subappalto gli emolumenti a favore del subappaltatore o del cottimista per i servizi dagli stessi eseguiti saranno corrisposti direttamente dai soggetti aggiudicatari; la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

4. Nei contratti di subappalto deve essere inserita una apposita clausola che impone il rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 nei rapporti tra Appaltatore e subappaltatori.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'Aggiudicatario, prima della stipula del Contratto, dovrà fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste all'art. 9 comma 1 del presente capitolato speciale d'appalto nonché la loro adeguatezza all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto tramite la loro regolare iscrizione nell'autorizzazione Albo Nazionale Gestori Ambientali della Contraente. La mancata produzione della documentazione di cui al presente comma costituirà causa ostativa alla stipula del Contratto e determinerà la facoltà per la Stazione Appaltante di provvedere al ritiro dell'aggiudicazione senza che, per tale motivo,

l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo.

2. L'Aggiudicatario, prima della stipula del Contratto, dovrà, inoltre, inviare l'elenco degli impianti presso i quali intenderà conferire i differenti rifiuti (CER 190805 CER 190802 e CER 190801) nonché la relativa autorizzazione degli stessi oltre ai certificati di taratura delle pesi presenti presso i siti di conferimento. La mancata produzione della documentazione di cui al presente comma costituirà causa ostativa alla stipula del Contratto e determinerà la facoltà per la Stazione Appaltante di provvedere al ritiro dell'aggiudicazione senza che, per tale motivo, l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo.

3. La Contraente comunicherà alla Committente entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, il nome del Responsabile del Servizio stesso.

4. La Committente provvederà a richiedere settimanalmente alla Contraente l'effettuazione del servizio programmato per la settimana successiva; tale programma verrà comunicato entro e non oltre il giovedì di ogni settimana e dovrà essere restituito firmato e compilato in tutte le sue parti entro e non oltre le ore 10:00 del venerdì della stessa settimana. Lo spostamento del cassone pieno e la sostituzione con uno vuoto potrà essere richiesta in qualsiasi momento e dovrà essere espletata entro 48 ore; tale sottoscrizione non potrà in alcun modo prevedere spostamenti o annullamento del servizio, se non autorizzato dalla Committente, nella persona individuata come Direttore di Esecuzione del Contratto.

5. Le comunicazioni di richiesta per l'esecuzione dei servizi di cui sopra verranno effettuate, mediante Ordini di Servizio (O.d.S.), immediatamente esecutivi, che verranno comunicati via fax e/o via e-mail e/o PEC, ai recapiti che dovranno essere indicati al momento della stipula del contratto.

6. Il mancato rispetto del piano/programma settimanale di smaltimento inviato dalla Committente determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 del presente capitolato speciale di appalto.

7. Gli orari di apertura degli impianti presidiati saranno comunicati successivamente all'aggiudicazione; comunque nel corso del contratto la Committente potrà eseguire delle variazioni al suddetto orario senza che la Contraente potrà pretendere alcun compenso in merito.

8. Le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dovranno essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. ogni fase delle varie operazioni eseguite dalla Contraente dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati in tal senso i dettami del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b. le operazioni di carico potranno avvenire in aree/piazzali e strade impegnate da personale od attrezzature di altre ditte operanti per conto della Committente, pertanto la Contraente dovrà prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni a rischio. Al termine del carico dell'automezzo, la Contraente dovrà provvedere a pulire l'area di carico lasciando la pavimentazione antistante il fronte di carico, perfettamente pulita;
- c. le operazioni di cambio contenitore dovranno essere effettuate garantendo continuità operativa alle macchine operanti sugli impianti. A tale scopo si precisa che, a riempimento avvenuto, il contenitore carico dovrà essere rimosso quanto prima a totale cura e spese della Contraente e sostituito con altro pronto a nuovo carico in condizioni di perfetta pulizia, e allontanato nel più breve tempo possibile dall'impianto evitando, in maniera assoluta, la permanenza all'interno dell'area impiantistica di più contenitori carichi; il servizio di rimozione dei contenitori dovrà essere svolto in modo da non deteriorare la piazzola di carico e senza insudiciare il piazzale e le strade dell'impianto. La pulizia manuale ed il lavaggio del piazzale nei dintorni dei contenitori è a carico della Contraente, così come la pulizia dei contenitori;

- d. i contenitori utilizzati, unicamente dedicati a tale uso, di idonea capacità e compatibili con le caratteristiche impiantistiche del sistema di trattamento, dovranno essere in perfetto stato, dotati di rulli di scorrimento con portelloni a tenuta stagna per impedire la dispersione dei rifiuti e di eventuali percolazioni in ogni fase di utilizzo e movimentazione e, comunque, costruiti e conformati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di attività di smaltimento dei rifiuti e di igiene e sicurezza sul lavoro e di ogni altra prescrizione legislativa attinente;
- e. i contenitori dei rifiuti dovranno essere tenuti chiusi o coperti in modo da evitare il disperdersi nell'ambiente di sostanze nocive, polveri e cattivi odori e la penetrazione all'interno di acque piovane che possano interagire con i rifiuti. Detti contenitori dovranno essere sempre perfettamente in grado di resistere ai carichi interni ed esterni senza deformazioni apprezzabili delle strutture con conseguente rilascio di materiali o di sostanze liquide;
- f. tutti i container coperti, il cui noleggio è compreso nei prezzi unitari offerti, avranno la copertura manualmente amovibile, per consentire il riempimento con i mezzi meccanici;
- g. relativamente ai fanghi e/o alle sabbie provenienti dai letti di essiccamento si precisa che sarà onere della Contraente provvedere con i propri mezzi, che verranno richiesti nei relativi O.d.S., al trasferimento dei fanghi dai letti di disidratazione agli automezzi od ai cassoni per il trasporto, adottando comunque procedure idonee a preservare l'integrità strutturale e funzionale dei letti medesimi. Nel caso in cui tali operazioni provochino danni al mezzo filtrante, ad esempio il verificarsi dell'asportazione dello strato di sabbia filtrante, la Contraente dovrà provvedere al suo ripristino rispettando le caratteristiche granulometriche. Una volta ultimata la vuotatura del letto la Contraente dovrà provvedere al livellamento del materiale filtrante;
- h. relativamente alla raccolta del materiale sfuso o in sacchi (c.d. "big bags"), sarà onere della Contraente provvedere al sollevamento ed al carico con automezzi idonei quali autogrù dotate di apposite ganasce per il prelievo in sicurezza di qualsiasi materiale;
- i. nel caso di destinazione dei rifiuti in siti diversi da quelli indicati per l'esecuzione del contratto, la Contraente dovrà inviare l'autorizzazione relativa al nuovo impianto al Direttore di esecuzione del contratto con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi e solo successivamente all'accettazione espressa da parte di quest'ultimo la Contraente potrà conferire al nuovo impianto, che in ogni caso, dovrà essere di tipo "diretto".
- j. i mezzi di trasporto dei fanghi dovranno percorrere gli itinerari più brevi e veloci concordati, non oltre i tempi massimi di percorrenza prestabiliti, essendo fatto esplicito obbligo alla Contraente di effettuare il trasporto senza soluzione di continuità dalla partenza all'arrivo salvo che non intervengano situazioni di emergenza quali guasto all'automezzo, perdita accidentale del carico, interruzioni stradali, ecc. che non consentano di ultimare il conferimento in giornata;
- k. ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere corredato del formulario di identificazione del rifiuto (come previsto dal D.Lgs. 152/2006), composto di 4 copie auto ricalcanti, ovvero, nel caso in cui intervenga l'obbligo normativo, con procedura SISTRI. In tal caso, l'impresa Appaltatrice, dovrà dotare tutti i mezzi destinati al trasporto dei rifiuti dei necessari supporti informatici, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
- l. il carico dovrà essere sempre pesato attraverso una pesa imbarcata per il peso dei cassoni e bilancia sospesa per gru per la pesatura dei c.d. "big bags" installata sull'automezzo e revisionata con cadenza annuale. Sarà obbligo dell'appaltatore fornire le singole pesate dei big bags per impianto di provenienza; in mancanza di tali informazioni, saranno applicate le penali previste all'art. 15 del presente CSA. In caso contrario la pesatura dei mezzi in partenza dovrà essere effettuata presso pesa pubblica, se esistente nel raggio non superiore ai 20 Km dal luogo di produzione. La pesatura del carico dovrà comunque essere effettuata presso l'impianto di conferimento che dovrà emettere apposito cedolino con chiara indicazione della

data, dell'ora della pesata e della targa dell'automezzo.

- m. in ogni caso, dietro richiesta del direttore di esecuzione del contratto, si potrà procedere alla verifica della pesatura in una pesa pubblica, con spese a totale carico della Contraente.
- n. i veicoli che trasportano i rifiuti, dovranno sempre avere assicurata (a cura e spese della Contraente) la regolare copertura del carico trasportato e ottemperare a tutte le prescrizioni del D.M. 406 del 25/11/1998 e ss.mm.ii. e del D.M. 186/2006 e ss.mm.ii.;
- o. la Committente potrà richiedere, andando ad inserire tale richiesta nella programmazione settimanale e/o nell'ordine di servizio, di effettuare una pesatura dei mezzi in partenza presso pesa pubbliche che verranno all'uopo indicate;
- p. Il Direttore di Esecuzione emetterà gli ordini secondo la tempistica e con le modalità che riterrà opportune, senza che la Contraente possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari.

9. Nel caso di mancata esecuzione entro i termini stabiliti dal singolo ordine di esecuzione emesso dal direttore di esecuzione, la Contraente è in facoltà di fare eseguire le prestazioni ad altro operatore economico; in tale caso, le spese saranno interamente a carico della Contraente. Alla terza fornitura in danno della Contraente, la Committente incamererà la cauzione in suo possesso e risolverà il contratto. Alla Contraente sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite fino al momento della risoluzione del contratto.

10. Al completamento del contratto verrà rilasciato il certificato di conformità di cui all'art. 18, a tal proposito la Committente rilascerà apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Il certificato è redatto in duplice copia ed è firmato dal Direttore dell'esecuzione e dall'Esecutore.

Art. 9 – PERSONALE E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE

1. La Contraente dovrà eseguire i servizi con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità dei servizi stessi. Qualora la Committente ritenesse che uno o più membri del personale della Contraente non avessero i requisiti tecnici indispensabili per una efficiente esecuzione dei servizi o si comportassero in modo tale da compromettere l'esecuzione del servizio commissionato, la Committente si riserva il diritto di adottare i provvedimenti opportuni.

2. La Contraente ai fini dell'esecuzione del servizio dovrà essere dotata, di proprietà e/o averne la disponibilità, dei seguenti mezzi, completi di conducente, immatricolati a partire dall'anno 2006 ed attrezzature:

- a. Nr 2 motrici con portata minima netta di 15.000 kg idonea al trasporto dei fanghi.
- b. Nr 1 motrici con portata minima netta di 10.000 kg idonea al trasporto dei fanghi
- c. Nr 1 polipo o benna a cucchiaio mordente vaglio con lunghezza del braccio minimo di 10 metri per effettuare la pulizia dei letti di essiccamento.
- d. Nr 1 escavatore cingolato girevole con peso compreso tra q.li 20 e 40 per effettuare la pulizia dei letti di essiccamento.
- e. Nr 1 minipala gommata per effettuare il ripristino dei letti di essiccamento.
- f. Nr 10 cassoni scarrabili a tenuta stagna conformi alle norme C.E. di cui n° 4 con capacità non inferiore a 15 mc e n° 6 con capacità non inferiore a 10 mc, dotati di idonea copertura per evitare l'immissione all'interno degli stessi di qualsiasi liquido o solido estraneo al contenuto raccolto (copertura mobile meccanica o manuale).

3. Si precisa che, ai fini dell'esecuzione del servizio tutti i mezzi d'opera dovranno essere autorizzati al trasporto di rifiuti c/o Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi della normativa vigente in materia.

4. La Committente prevede la possibilità di verificare, in qualsiasi momento di vigenza del Contratto, la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature dichiarata dalla Contraente; questa non

dovrà mai essere inferiore a quella minima sopra richiesta.

Art. 10 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite e concluse in orario lavorativo per Con.Ge.S.I., da intendersi dalle ore 8:00 alle ore 14:00 da lunedì a venerdì, fatte salve festività o chiusure aziendali di cui sarà data comunicazione

Art. 11 – FORMULARIO IDENTIFICATIVO RIFIUTI (FIR)

1. È a totale carico della Contraente la fornitura e la preparazione della documentazione che dovrà accompagnare i rifiuti movimentati/trasportati. Ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere corredato del formulario di identificazione rifiuto (FIR), composto da 4 copie auto ricalcanti, che dovrà essere:

- a. datato e firmato dalla Committente su tutte e quattro le copie;
- b. controfirmato dal Trasportatore su tutte e quattro le copie.

2. Una copia del formulario resterà alla Committente, le altre tre copie saranno acquisite dal Trasportatore e dovranno essere controfirmate e datate in arrivo dal Destinatario. Una copia resterà al Destinatario mentre le altre due saranno acquisite dal Trasportatore. Di queste due copie, una copia resterà al Trasportatore mentre l'altra dovrà essere inviata dal Trasportatore alla Committente, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento.

3. Tutti i soggetti che interverranno nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto dovranno essere iscritti al sistema del SISTRI in aggiunta il trasportatore dei rifiuti dovrà essere dotato di ogni specifica installazione indispensabile per l'esecuzione del servizio stesso.

Art. 12 – TRASPORTO

1. Le attività di trasporto, e le relative spese, sono a carico della Contraente, in quanto già comprese nell'Elenco Prezzi, che non potrà subire variazioni rispetto a quanto offerto in sede di gara.

2. Poiché il servizio per essere correttamente espletato necessita di essere eseguito mediante mezzi muniti di specifiche autorizzazioni, la Contraente dovrà, assumendosene le responsabilità e le spese, utilizzare mezzi idonei, secondo quanto indicato nel presente Capitolato e nel contratto.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ, ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA CONTRAENTE

1. La Contraente, nel caso in cui acceda a locali o impianti della Committente, dovrà osservare e a far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di legge nonché le ulteriori prescrizioni vigenti nell'impianto e quelle impartite dai dirigenti presso l'impianto stesso. In ogni caso, la Committente è manlevata da ogni responsabilità per infortuni o danni che la Contraente, i suoi dipendenti o ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi ragione, subire. La Contraente risponde di tutti i danni che egli, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano cagionare alla Committente, ai suoi impianto o locali, o a terzi.

2. Sarà obbligo della Contraente adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla fornitura stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

3. Resta pertanto fermo e convenuto che la Contraente assumerà – con effetto liberatorio per la Committente - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'appalto, nel corso delle forniture ed in dipendenza da esse.

4. Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la Committente e il suo personale.

5. La Contraente assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al carico, trasporto e conferimento finale dei rifiuti, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente appalto,

sollevando la Committente da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale o sussidiaria.

6. La Contraente è responsabile verso la Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

7. La Contraente dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e la Committente avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti.

8. Nella conduzione e gestione del servizio, la Contraente dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

9. A titolo esemplificativo, sono da considerarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto, oltre a quanto già citato, anche i seguenti oneri:

- a) l'uso continuo dei macchinari e del relativo personale anche con orari variabili;
- b) il disagio del lavoro del trasferimento dei mezzi e del personale sul luogo di lavoro;
- c) l'eventuale movimentazione di fango imbibito da piogge prolungate e quindi con caratteristiche di manipolazione più onerose di quelle previste;
- d) la copertura dei carichi di fango da inviare a smaltimento o l'adozione di idonei dispositivi atti ad impedire gli spandimenti accidentali;
- e) la pulizia di eventuali spandimenti all'interno e all'esterno dell'impianto in modo sollecito;
- f) la corretta gestione dell'area di stoccaggio, tale da minimizzare l'usura del fondo;
- g) tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento ecc.. dei materiali occorrenti per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- h) tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di esercizio, d'ufficio, cancelleria, bollettari, formulari di trasporto ecc.. sono a carico della Contraente e sono compensate interamente nell'importo contrattuale;
- i) il pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni del Nuovo Codice della Strada da parte della Contraente;
- j) il pagamento di eventuali sanzioni amministrative in materia di Sicurezza e Ambiente per inadempienze riguardanti il servizio affidato;
- k) l'impiego, dietro richiesta della Committente, di mezzi d'opera e contenitori con capacità differente da quelle previste al fine di garantire il buon espletamento del servizio affidato;
- l) il mantenimento in stato decoroso ed in perfetto funzionamento di tutti i mezzi impiegati nell'espletamento del servizio affidato;
- m) la tempestiva sostituzione dei container in caso di usura e/o danneggiamento degli stessi che causano dispersione di rifiuti nell'ambiente;
- n) l'invio al Responsabile di esecuzione del contratto delle tarature periodiche, che dovranno essere effettuate con una frequenza minima annuale, di tutte le pesi utilizzate per determinare il quantitativo trasportato all'impianto di smaltimento finale.

10. Oltre a quanto citato, sono da considerarsi obblighi a carico della Contraente quelli di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo essendo comunque onere della Contraente svolgere il servizio secondo le *best practice* del settore:

- a) in caso di temporanea chiusura degli impianti di smaltimento/recupero la Contraente dovrà garantire la continuità del servizio reperendo un nuovo impianto di smaltimento/recupero presso il quale conferire i rifiuti oggetto del presente capitolato speciale d'appalto; in caso di

mancato ritiro e conferimento, saranno applicate le penali di cui all'art. 15 del presente CSA per ogni giorno di ritardo nel prelievo;

- b) il rispetto dei limiti di velocità e la segnaletica stradale dell'impianto;
- c) la massima attenzione a non disperdere materiale lungo la rete viaria dell'impianto;
- d) il comportamento corretto nei rapporti che si intrattengono con il personale della Committente;
- e) il mantenimento per ogni posto di lavoro della condizione più salubre possibile adottando, se il caso, per le macchine operatrici, cabina di guida chiusa con ventilazione forzata;
- f) un'accurata pulizia dei residui di fango e disinfestazione delle parti da sottoporre a manutenzione per le macchine utilizzate nel servizio oggetto dell'appalto;
- g) l'obbligo dell'utilizzo del solo mezzo richiesto dalla Committente ed indicato nel relativo O.d.S. per l'esecuzione degli interventi di pulizia dei letti di essiccamento e del solo ragno per la movimentazione dei c.d. "big bags";
- h) il risarcimento degli eventuali danni alle attrezzature esistenti, causati durante le operazioni, e alle pavimentazioni del piazzale e dell'area di stoccaggio;
- i) il rispetto dei limiti di carico di cui all'art. 167 del Nuovo Codice della Strada. A tale riguardo, la Committente non autorizzerà trasporti di quantità di rifiuto eccedente la portata massima consentita degli automezzi;
- j) la fornitura dell'elenco del personale dipendente, e di tutti i suoi successivi aggiornamenti e/o modifiche, nonché la sua identificazione attraverso un cartellino di riconoscimento riportante nome, cognome, numero di matricola e foto.

11. Nel caso di fuoriuscite dai contenitori di sostanze nocive e rifiuti sia durante le fasi di raccolta e scarico sia durante quelle di riempimento e di trasporto, la Contraente sarà tenuta alla comunicazione al Direttore di esecuzione del Contratto e a provvedere a sua cura e spese a tutte le operazioni di pulizia e bonifica di tutta l'area interessata entro le 24 (ventiquattro) ore successive al verificarsi dell'episodio.

CAPO III - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 14 – PAGAMENTI, CONTABILITÀ

- 1.** Le prestazioni verranno contabilizzate applicando i prezzi di cui all'elenco prezzi al netto del ribasso offerto dalla Contraente.
- 2.** Verificata mensilmente la regolarità del servizio, la Stazione appaltante rilascerà apposita autorizzazione alla Contraente per emettere la relativa fattura che sarà liquidata a 60 (sessanta) gg. d.r.f. (data ricevimento fattura).
- 3.** Il pagamento è subordinato al rilascio del DURC, richiesto dalla Committente.
- 4.** Tutte le fatture, con l'indicazione del numero, della data dell'ordinazione e del numero dell'Ordine di Servizio, del CIG, del n° del SAL e delle modalità di pagamento, dovranno essere intestate a: Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese – Piazza della Resistenza, snc - 88900 Crotona.
- 5.** Riferimenti per l'emissione della fattura elettronica:
 - a) CUU: UF1 PYS
 - b) Canale Sdl: sdi13@pec.fatturapa.it
 - c) regime IVA (Split Payment) Art. 17-ter DPR 633/1972
- 6.** Non sono previste anticipazioni.
- 7.** La Committente, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla Contraente cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, fino a che il medesimo

non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (compresa la cassa edile). Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'affidatario o del subappaltatore o del cottimista, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione della diffida. Ove la fondatezza della richiesta non venga contestata entro il termine assegnato per il pagamento, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

10. La Contraente si obbliga, a pena di nullità assoluta del contratto, al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

11. Il servizio sarà computato "*a misura*", sulla base dei tagliandi peso rilasciati dall'impianto ricettore, corredati dei relativi FIR, e consegnati entro il 10 di ogni mese successivo a quello di esecuzione della prestazione dalla Contraente al Responsabile di esecuzione del Servizio in virtù di quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo.

12. La contabilità del servizio avverrà sulla base dei quantitativi di rifiuto smaltito ed applicando i relativi prezzi unitari offerti in sede di gara. Gli oneri della sicurezza saranno corrisposti percentualmente in proporzione all'ammontare di ogni singolo SAL. Da tale contabilità verrà detratto lo 0,5% per le ritenute di acconto relative alla garanzia per i lavoratori, il cui svincolo complessivo si avrà dopo la sottoscrizione del certificato di verifica della conformità.

13. Entro il 10 di ogni mese la Contraente inoltrerà al Responsabile di esecuzione del Servizio della Committente il resoconto dei conferimenti dei rifiuti effettuati nel mese precedente, dal quale si evince le quantità di materiali smaltiti divisi per singolo impianto di depurazione e per impianto di conferimento finale, corredato dei formulari di trasporto vidimati e dei relativi cedolini di pesata indicanti oltre i dati di pesata (lordo, tara, netto) la data, il numero di formulario, la quantità di fango accertata dall'impianto di conferimento. In assenza del tagliando della pesa allegato al formulario identificativo del rifiuto, la prestazione relativa non potrà essere contabilizzata.

14. La Committente verificata la regolarità del servizio, rilascerà, entro quindici giorni dal ricevimento del resoconto, uno stato avanzamento in base al quale la Contraente emetterà la relativa fattura che sarà liquidata a 60 (sessanta) gg. d.r.f. (data ricevimento fattura). In mancanza di errori nelle pesate o nelle registrazioni, tali discrepanze saranno contabilizzate al primo SAL utile

15. Per ogni mese di svolgimento del servizio, sarà onere della Contraente emettere un prospetto di riepilogo con sopra riportati:

- a) impianto di depurazione;
- b) codice CER;
- c) quantitativi;
- d) n. del FIR;
- e) Comune;
- f) zona di competenza

16. Il pagamento del servizio dell'ultimo periodo, sarà effettuato a seguito della redazione del

certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro 60 (sessanta) giorni dal termine del servizio, successivamente si provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale.

17. La Committente, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla Contraente cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

18. In caso di contestazioni, la Committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino all'accettazione bilaterale delle risultanze periziali ed al raggiungimento di un accordo. Sulle somme trattenute non verranno corrisposti interessi.

19. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata mediante lettera raccomandata A/R, alla Committente.

20. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario. Dovranno essere riportate in fattura la Banca, l'Agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie (codice IBAN).

21. Sui pagamenti sarà effettuata la ritenuta dello 0,50% a garanzia degli obblighi dell'appaltatore a tutela dei lavoratori.

22. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo il controllo del corretto adempimento del servizio anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2002, nel caso in cui il prestatore di servizi abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardato pagamento, gli stessi verranno riconosciuti pari al saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.).

23. La Committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti alla omessa citazione del "SAL" e degli estremi del contratto.

24. La Contraente si obbliga, a pena di nullità assoluta del contratto, al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

25. La Committente verificherà, in occasione di ogni pagamento dovuto alla Contraente, con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla regolarità contributiva verso i propri dipendenti.

26. Il mancato assolvimento da parte della Contraente degli obblighi previsti al precedente comma è causa di risoluzione di diritto del contratto di cui al presente appalto.

27. Con i corrispettivi stabiliti, la Contraente si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dalla Committente per il servizio reso e ad esso connesso o conseguente.

Art. 15 - PENALI

1. Nessuna difficoltà o inconveniente potrà pregiudicare la regolarità dello svolgimento del servizio. La Contraente, inoltre, si dovrà impegnare ad effettuare il servizio presso gli impianti, nei quantitativi e/o tempi di volta in volta richiesti e necessari, anche in caso di scioperi, festività, fermate per guasti, o per chiusura dei siti di smaltimento, trattandosi di garantire sempre un servizio di pubblica utilità.

2. Per ogni inadempienza nell'esecuzione del presente servizio, la Committente si riserva di applicare le seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo sul mancato ritiro dei rifiuti rispetto al piano settimanale, potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00 (euro cento/00);
- b) per il mancato utilizzo, durante l'espletamento del servizio di pulizia dei letti di essiccamento, del mezzo espressamente richiesto dalla Committente nei relativi O.d.S. potrà essere applicata una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni letto oggetto dell'ordine di servizio;
- c) mancato invio delle quarte copie del FIR entro 90 (novanta) giorni dal ritiro del rifiuto, potrà essere applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre alla segnalazione alla autorità competenti.
- d) per la mancata copertura dei cassoni scarrabili potrà essere applicata una penale pari a € 50,00

- (euro cinquanta/00) al giorno per singolo cassone;
- e) per il mancato invio dei documenti di cui all'art. 16 "Autorizzazioni trasportatori, intermediari e siti di conferimenti" del presente capitolato speciale d'appalto entro i termini stabiliti dalla Direzione di Esecuzione del Contratto, in caso di carenze, potrà essere applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni documento non inviato;
 - f) per il mancato invio dei certificati di taratura delle pesi dei siti di conferimento potrà essere applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni certificato non inviato.
3. La Contraente potrà produrre le sue deduzioni alla Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione in cui viene segnalata l'applicazione della penale; trascorso tale termine, o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili, verrà stornato l'importo relativo alle suddette penalità nella liquidazione degli oneri relativi ai servizi svolti del mese in corso.
4. L'importo delle penali, per qualsiasi motivo comminate, entro i limiti stabiliti dalle norme di riferimento, verrà applicato, di volta in volta, previa relazione del Responsabile di esecuzione del contratto, dandone semplice comunicazione per iscritto alla Contraente; in tutti i casi, la penale sarà detratta dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale e/o si verificano frequenti ritardi nella ultimazione dei singoli O.d.S., la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando alla Contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.

Art. 16 - AUTORIZZAZIONI TRASPORTATORI, DESTINATARI ED INTERMEDIARI

1. Oltre ad inviare alla Committente quanto espressamente richiesto prima della stipula del Contratto, la Contraente dovrà rispettare anche quanto riportato nel presente articolo.
2. Nel caso di rinnovo o variazione dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, o nel caso di integrazione/cancellazione di mezzi utilizzati per lo svolgimento del Servizio, la Contraente dovrà inviare copia dei decreti autorizzativi all'indirizzo mail "amministrazione@congesi.it" con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi e solo successivamente all'accettazione espressa da parte della Committente, la Contraente potrà utilizzare detti mezzi per il trasporto dei rifiuti.
3. Nel caso di rinnovo o variazione dell'autorizzazione dei siti di smaltimento e recupero, la Contraente dovrà inviare copia della suddetta autorizzazione all'indirizzo mail "amministrazione@congesi.it" almeno 10 giorni lavorativi prima di conferire a detti siti.
4. In caso di variazione dell'intermediario, la Contraente dovrà inviare comunicazione corredata dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali all'indirizzo mail "amministrazione@congesi.it" almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività di intermediazione.
5. In caso di subappalto o avvalimento o subcontratto dell'attività di trasporto nell'ambito dell'esecuzione del contratto, fatta salva la normativa in materia di subappalto, la Contraente ha l'obbligo di inviare all'indirizzo e-mail "amministrazione@congesi.it", con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi:
 - a) l'iscrizione, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") presso la Prefettura competente così come previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 e dalla legge 114/2014 – *ovvero* - la domanda di iscrizione alla c.d. "White List" inoltrata presso la Prefettura competente in virtù di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia;
 - b) La lista dei mezzi che saranno utilizzati per il trasporto rifiuti;
 - c) Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e copia di tutti i decreti di variazione dei mezzi di cui ai commi precedenti.

6. Tutti i mezzi non presenti nella “lista dei mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti” elaborata dalla Committente sulla base delle comunicazioni di aggiornamento inviate dalla Contraente e presente su tutti i depuratori non saranno autorizzati ad accedere all’impianto.

7. In caso di difformità dei dati tra i FIR e le informazioni comunicate dalla Contraente (n° autorizzazione siti conferimento, targa automezzo, iscrizione albo nazionale gestori ambientali, intermediario, ...), i mezzi non saranno autorizzati ad accedere all’impianto.

8. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere inviate in copia al Direttore di Esecuzione del Contratto.

CAPO IV - VERIFICHE, CONTROLLI e COLLAUDI

Art. 17 - VERIFICHE, PROVE

1. Le verifiche e le prove hanno lo scopo di verificare la rispondenza delle attività eseguite a quanto prescritto nelle specifiche o nei documenti tecnici, nelle norme di riferimento nonché alle caratteristiche dichiarate ed offerte dal Appaltatore in fase di gara.

2. Il controllo potrà essere effettuato dal Direttore di Esecuzione del Contratto o da un suo delegato.

3. La Committente è inoltre in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte della Contraente ovvero dei subappaltatori o subcontraenti, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché di tutte le attività necessarie per l’esecuzione del contratto. A tal fine, la Committente è in facoltà di accedere, mediante propri dipendenti o collaboratori, agli stabilimenti della Contraente o dei subappaltatori o subcontraenti. La Committente è inoltre in facoltà di controllare in qualunque momento l’idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dalla Contraente, dai subappaltatori o subcontraenti per lo svolgimento delle attività contrattuali. La Committente è sempre in facoltà di ripetere le prove e le analisi ritenute necessarie in propri laboratori o in laboratori di proprio gradimento. L’effettuazione delle prove e delle verifiche di cui al presente comma non sospendono l’esecuzione del contratto e la Contraente sarà tenuto ad adeguarsi agli esiti delle verifiche stesse.

4. La Committente può eseguire le verifiche i controlli in proprio o commissionarle, attraverso apposito ordine scritto, alla Contraente stessa. Quest’ultima è tenuta ad eseguire tutte le verifiche richieste dalla Committente.

5. Le spese per le verifiche e le prove sono a carico della Contraente.

Art. 18 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’

1. Al termine delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione, verificata la conformità e la regolarità delle prestazioni eseguite rispetto alle indicazioni contrattuali, rilascia apposito certificato di verifica di conformità. La verifica può consistere anche nella presa d’atto della regolarità delle prestazioni effettuate come risultanti dalle verifiche effettuate in corso di esecuzione di cui al precedente art. 17. Altrimenti, la verifica avviene in contraddittorio con l’Esecutore. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso all’Esecutore che lo firma per accettazione entro 20 giorni e lo trasmette alla Committente. La mancata trasmissione nel termine indicato corrisponde ad accettazione. All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

CAPO V - GARANZIE

Art. 19 – GARANZIE DI ESECUZIONE

1. Oltre alle garanzie relative alla cauzione definitiva e alla copertura assicurativa per danni a cose o a terzi causati nello svolgimento del servizio (previste nel capitolato speciale – art. 32), la polizza costituita dalla Contraente dovrà prevedere la copertura per danni ambientali, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA E RIFIUTI

L'impresa appaltatrice nell'esecuzione del servizio dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, osservando le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro oltre a quelle norme che dovessero essere emanate nel corso dei lavori. L'appaltatore pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri addetti nonché ad eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, tutte le disposizioni citate nonché le norme e i regolamenti interni disposti dal Committente e deve inoltre prendere l'iniziativa di adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. L'Appaltatore deve essere in possesso per tutta la durata del contratto dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

In proposito il committente si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi momento, l'effettivo possesso di tali requisiti. Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Le attività saranno realizzate e fornite dall'appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente. Pertanto l'appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare l'attività appaltata (personale, mezzi e attrezzature etc.) nella maniera che riterrà più opportuna.

Il committente si riserva la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dell'attività. L'appaltatore dovrà inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a:

- a. utilizzare personale formato, informato ed addestrato per l'esecuzione del servizio;
- b. fare adottare idonei dispositivi di protezione individuale e collettivi ed esigerne il corretto impiego;
- c. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- d. mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).
- e. assicurarsi che il proprio personale abbia sempre con sé apposita tessera di riconoscimento riportante i dati di cui al D.Lgs. 81/08 ed indossi indumenti idonei alle lavorazioni;
- f. ad utilizzare macchine, attrezzature ed opere provvisorie conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro vigente ed applicabile;
- g. mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e l'igiene di luoghi di lavoro.

L'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi.

L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, curando, altresì, che detti obblighi siano rispettati anche da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi.

Art. 20 – AMBIENTE E RIFIUTI

1. L'Appaltatore viene individuato quale produttore per i rifiuti prodotti dalla sua attività.
2. L'Appaltatore gestisce i rifiuti prodotti in conformità al Testo Unico Ambientale.

L'appaltatore è tenuto ad inviare al Committente prima dello svolgimento della prestazione:

- a) copia delle iscrizioni all'albo dei gestori ambientali delle ditte che effettuano il trasporto rifiuti per conto terzi e i successivi decreti di variazione e rinnovo
- b) copia dell'iscrizione all'Albo per l'attività di trasporto dei propri rifiuti e le successive modifiche ed integrazioni
- c) copia dell'autorizzazione dei siti di destinazione dei rifiuti prodotti dalla sua attività

3. L'appaltatore è tenuto ad inviare mensilmente (e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni) al Committente tutte le quarte copie dei formulari d'identificazione rifiuti (FIR) emessi sia da lui che dagli eventuali subappaltatori.

4. In caso di subappalto, il subappaltatore viene individuato quale produttore dei rifiuti prodotti dalla sua attività e l'appaltatore ha l'obbligo di vigilanza della corretta gestione dei rifiuti.

CAPO VII – NORMATIVA

Art. 21 – DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

1. Nel contratto le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti il contratto stesso.
2. In mancanza di una specifica e diversa indicazione, il domicilio delle parti si intende fissato all'indirizzo delle rispettive sedi legali.
3. Eventuali modifiche ai dati comunicati dalla Contraente devono essere comunicate per iscritto alla Committente al domicilio e con le modalità indicate nel contratto.
4. Il contratto disciplina le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni tra le parti. In assenza di disposizioni contrattuali difformi, le comunicazioni della Committente si intendono conosciute dalla Contraente dalla data di ricezione della raccomandata a/r, del fax o della posta elettronica.

Art. 22 – ORGANI DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, all'atto della stipula del contratto, nomina un direttore dell'esecuzione del contratto, scegliendolo tra i propri dipendenti in base alle competenze, il quale svolgerà le funzioni connesse all'esecuzione del contratto e sarà il referente per la Contraente. Il direttore dell'esecuzione può delegare le proprie funzioni ad altro dipendente della Committente. Nei casi previsti dal Codice, la Stazione Appaltante può nominare anche un assistente del direttore di esecuzione, su indicazione di quest'ultimo. Trova applicazione l'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Contraente, all'atto della stipula del contratto, designa uno o più referenti per la gestione del contratto.
3. Eventuali sostituzioni del/dei referenti operate dalla Contraente andranno comunicate alla Committente entro 72 ore dall'avvenuta sostituzione.
4. È facoltà della Committente chiedere alla Contraente la sostituzione del/dei referenti.

Art. 23 – RISERVATEZZA

1. La Contraente, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso, garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi.
2. Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

Art. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. L'eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei confronti della Committente sarà disciplinato dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELLE PRESTAZIONI

1. Il contratto verrà stipulato secondo modalità e termini indicati dalla Committente una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. In ogni caso, salvo espresso differimento concordato con la Contraente, la stipula avverrà entro 60 giorni da quando l'aggiudicazione diviene efficace.
2. Il mancato rispetto dei termini indicati dalla Committente comporta la facoltà per la stessa di procedere con la revoca dell'aggiudicazione, senza che la Contraente possa vantare per tal motivo alcuna pretesa ad alcun titolo. Ove la Committente decida di procedere comunque con la stipula del Contratto, la stessa avrà la facoltà di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari al 0,3‰ dell'importo del contratto.
3. Nel caso in cui il contratto non venga sottoscritto per fatto della Contraente, la Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e incamerare la cauzione.
4. Nel caso in cui non si addivenga alla stipula del contratto per fatto della Committente, la Contraente può sciogliersi da ogni impegno con atto comunicato alla Committente senza aver diritto ad alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
5. I termini di durata del contratto decorrono dal momento dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del servizio.
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, in caso di urgenza, il contratto può essere stipulato, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della documentazione antimafia. In tali casi, ove, nel corso dell'esecuzione del contratto, venga accertata l'esistenza di condizioni ostative alla stipula del contratto, la Committente può risolvere il contratto.
7. In caso di urgenza, le prestazioni oggetto dell'appalto possono essere iniziate prima della stipula del contratto. In tali casi, la Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.
8. Qualora l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della Committente, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, l'esecutore, mediante istanza scritta, ha diritto al rimborso delle sole spese contrattuali sostenute e documentate. Qualora l'istanza non venga accolta, l'Esecutore ha diritto ad un compenso per il ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 26 – PROROGA E SOSPENSIONE

1. In nessun caso lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto potrà essere sospesa dalla Contraente; in tal caso, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 34 del presente capitolato speciale.
2. La Contraente, qualora per fatti e circostanze obiettivi imprevisi ed imprevedibili e comunque a lui non imputabili non sia in grado di adempiere nei termini e alle condizioni previsti nel contratto può presentare, per iscritto, motivata istanza di proroga al Direttore dell'Esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

La Committente, valutata l'istanza, può concedere una proroga del termine ultimo per seguire la prestazione, nella misura ritenuta più congrua.

3. Qualora eventi di forza maggiore o fatti imprevisi ed imprevedibili, o ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, anche su istanza motivata presentata con le modalità di cui al precedente comma 2 dall'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo o indennizzo per i maggiori oneri derivanti dalla sospensione.
4. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione del servizio. In ogni caso, qualora la sospensione permanga per un

periodo di tempo superiore a 90 giorni, la Committente può risolvere il contratto; in tal caso, alla Contraente spetta esclusivamente il pagamento delle prestazioni già eseguite.

5. Le attività riprendono con ordine del Direttore di Esecuzione. Qualora la Contraente ritenga cessate le cause di sospensione, diffida, con le modalità di cui al precedente comma 2, la Committente a far riprendere le prestazioni.

6. Alla presenza della Contraente, il Direttore di Esecuzione redige apposito verbale di sospensione, nel quale indica i motivi della sospensione stessa, le prestazioni già eseguite, quelle che sono sospese e le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avvenire senza eccessivi oneri per la Committente.

7. Apposito verbale viene redatto anche in occasione della ripresa delle attività.

8. La Committente è sempre in facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, una sospensione delle attività per un periodo di tempo comunque non superiore ad un decimo della durata del contratto. In tal caso, la sospensione viene comunicata per iscritto alla Contraente, fornendo indicazione anche della data e della modalità di ripresa delle attività. In tal caso, alla Contraente non spetta alcun compenso o indennizzi aggiuntivo per gli eventuali oneri derivanti dalla sospensione.

9. La sospensione, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel contratto per l'ultimazione di esecuzione delle prestazioni.

Art. 27 - VARIAZIONI

1. La Contraente non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni o addizioni nello svolgimento del servizio, rispetto alle previsioni contrattuali. Eventuali modifiche potranno essere apportate dalla Contraente solo previo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione.

2. Le modifiche apportate dalla Contraente in violazione di quanto previsto al precedente comma 1 non danno titolo ad alcun compenso, rimborso o indennizzo e comportano a carico della Contraente l'obbligo di ripristinare le condizioni iniziali di svolgimento del servizio.

3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice, la Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell'esecuzione del contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di svolgimento del servizio, le prescrizioni tecniche, ed eventuali disegni, modelli e campioni, a condizioni che non venga mutato sostanzialmente l'oggetto del servizio.

4. Qualora, pur non mutando sostanzialmente l'oggetto del servizio, le variazioni introdotte dalla Committente comportino un notevole pregiudizio e economico per la Contraente, quest'ultima può richiedere, con una documentata relazione, un equo compenso commisurato ai maggiori oneri; in nessun caso, il compenso di cui al periodo precedente può eccedere un quinto dell'importo contrattuale. In via generale, si considerano notevolmente pregiudizievoli le variazioni introdotte dalla Committente che determinano un aumento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell'originario importo contrattuale.

5. La Committente può ordinare aumenti o diminuzioni alle prestazioni oggetto del servizio entro il limite massimo di un quinto rispetto all'importo contrattuale; in tali casi, la Contraente ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Committente, agli stessi prezzi e condizioni, senza aver nulla a che pretendere, a titolo di rimborso o risarcimento, oltre il pagamento delle prestazioni effettuate.

6. Le variazioni disciplinate nel presente articolo devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, alla Contraente.

7. Qualora le variazioni di cui la presente articolo comportino la necessità di determinare nuovi prezzi, questi possono essere determinati:

- a) Raggiuagliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel contratto;
- b) Desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel contratto;
- c) Ricavandoli in base ad una nuova analisi di mercato.

I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c) sono soggetti al ribasso d'asta offerto dalla Contraente.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra le parti. In caso di disaccordo, la Contraente non può, in ogni caso, rifiutarsi di eseguire le prestazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l'art. 106 del Codice.

Art. 28 – CONTESTAZIONI DELLA CONTRAENTE

1. Qualora la Contraente intenda sollevare contestazioni legate all'esecuzione del contratto è tenuto a:

- a) formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate per lettera A.R. ovvero fax ovvero pec alla Committente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili alla Contraente. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, la Contraente decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Committente comunicherà le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso in cui le determinazioni della Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, la Contraente è tenuta, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La presentazione di eventuali contestazioni non autorizza, in nessun caso, la Contraente a sospendere l'esecuzione delle prestazioni. Si applica l'art. 28, comma 1 del presente capitolato speciale.

Art. 29 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE

1. La Contraente è obbligata:

- a) ad eseguire le prestazioni entro i termini e con le modalità stabiliti dal presente capitolato speciale d'appalto;
- b) a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dalla Committente, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa;
- d) a garantire che i prodotti siano conformi alla normativa di riferimento vigente in materia;
- e) ad eseguire le prestazioni senza interferire o recare interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente.

2. Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono alla Contraente, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri di spesa:

- a) eseguire regolarmente tutte le prestazioni descritte e richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali;
- b) predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera normalmente occorrenti per l'espletamento della prestazione commissionata.

Art. 30 - ONERI DELLA COMMITTENTE

1. Compete alla Committente il pagamento dell'I.V.A..

CAPO IX - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 31 –REVISIONE DEL PREZZO

1. La Contraente riconosce espressamente che tali prezzi sono remunerativi.
2. I corrispettivi sono fissi ed immutabili per tutta la durata del contratto. È esclusa ogni forma di revisione dei corrispettivi in deroga all'art. 1664 c.c.
3. È escluso ogni altro meccanismo di revisione o adeguamento del corrispettivo contrattuale.

CAPO X - CAUZIONI – GARANZIE - ASSICURAZIONI

Art. 32 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. La Contraente dovrà costituire una cauzione definitiva, così come statuito dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La Contraente è tenuta altresì a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ambientali, che dovrà avere validità pari a tutta la durata dell'appalto sino all'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).
3. La Contraente è tenuta altresì a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di responsabilità civile per danni a terzi e che dovrà avere validità pari a tutta la durata dell'appalto sino all'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, per un massimale non inferiore ad € 300.000,00 per evento (Euro trecentomila/00).

CAPO X - RISOLUZIONE E RECESSO

Art. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'appaltatore sospenda l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto senza giustificato motivo, accertato dalla Committente, per un periodo superiore a giorni 15 (quindici).

Art. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante è in facoltà di risolvere il Contratto, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, qualora sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:
 - a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
 - b) fornitura di materiali od esecuzione di prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali;
 - c) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
 - d) qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dell'esecuzione delle prestazioni e lo svolgimento delle stesse oltre il termine fissato;
 - e) qualora l'Appaltatore non rispetti per tre volte i termini di consegna;
 - f) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
 - g) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art.

- 9, comma 2 lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231;
- h) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
 - i) quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione all'Appaltatore di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - j) quando la Stazione Appaltante accerti che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
 - k) qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicatrice;
 - l) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353, c.p. e 353 bis c.p.;
 - m) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - n) perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
 - o) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
 - p) mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati.
 - q) Nei casi di cui alle lett. l) e m) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cc, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014.
 - r) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto allorché risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.
 - s) nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante e comunicata con nota raccomandata A.R. senza necessità di ulteriori formalità.
 - t) con la risoluzione verrà disposto l'incameramento della cauzione definitiva; resta salvo, in ogni caso, il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.
 - u) nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell'Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per l'esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

Art. 35 - RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE

1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza

necessità di giustificazione e senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., la Contraente possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

2. In caso di recesso, alla Contraente saranno quindi corrisposti esclusivamente i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso.
3. La volontà della Committente di recedere dal contratto sarà comunicata alla Contraente con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
4. Nei casi di recesso del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta alla Contraente nella forma dell'ordine di servizi, anche via PEC, o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni fino a quel momento effettuate.

CAPO XI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36 - ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Appaltatore prende atto che l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell'appalto.
2. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.
3. L'Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:
 - a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
 - b) ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
 - c) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
 - d) ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, anche ove intervenuta successivamente alla stipula del contratto.
 - e) L'Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel corso del contratto fossero emanati provvedimenti interdittivi previsti dalla disciplina antimafia, il contratto di appalto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
 - f) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
 - g) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
 - h) si impegna a fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società ed alle imprese sub-contraenti e sub – affidatarie interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo, pena l'applicazione di una penale nella misura del 10% del

valore del contratto o subcontratto o sub-affidamento;

- i) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub contratto o sub affidamento, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto o sub affidamento, informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni al Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 5 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- j) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale:

Art. 37 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, per effetto della sottoscrizione del contratto assume espressamente tutti gli obblighi di cui alla predetta Legge 136/2010 e s.m.i..
2. In applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Contraente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo all'appalto.
3. Gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti; a tal proposito, i sub contratti devono contenere un'apposita clausola dei suddetti obblighi.
4. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto d'appalto e di procedere all'esecuzione d'ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

Art. 38 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. Nell'esecuzione dell'appalto, la Contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell'impiego e condizioni di lavoro applicabili. La Contraente dovrà precisare che nel redigere l'offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
2. In caso di inottemperanza degli obblighi nel presente articolo, accertati dalla Stazione Appaltante o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, sarà notificata al Contraente l'inadempienza accertata, provvedendo a una ritenuta sui pagamenti. La ritenuta sarà dello 0,5% sull'importo delle fatture emesse, se l'appalto è in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se l'appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Contraente delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Contraente non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al

risarcimento di danni. La Stazione Appaltante disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti Assicurativi che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

3. La Contraente si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l'Appalto, in materia di assunzione della mano d'opera in genere. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico del Contraente e si intendono compensati, quali oneri di contratto, nell'importo contrattuale.

Art. 39 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del "Codice della privacy" la Concorrente dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Committente.

2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

3. La Committente garantisce che i dati personali saranno tratti per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti della Contraente ai sensi del Regolamento 2016/679.

Art. 40 - TASSE E IMPOSTE

1. Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato, saranno a completo carico della Contraente, ad eccezione dell'I.V.A., che sarà invece a carico della Committente.

CAPO XII - CONTROVERSIE

Art. 41 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte con il presente atto. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione e il Responsabile del Procedimento può attivare le procedure di accordo bonario o transazione di cui agli articoli nn. 205, 206 e 208 del Codice.

2. Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d'opera che al termine delle attività, sarà quello di Crotone.

3. Le parti convengono che l'oggetto del presente appalto sia regolato dalle norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

4. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 42 - ALLEGATI

1. Stima produzione annuale vaglio, sabbie e fanghi (Allegato 1)

2. Metodologie di stoccaggio e numero di container (Allegato 2)

STIMA PRODUZIONE ANNUALE VAGLIO, SABBIE E FANGHI

COMUNE	PROVINCIA	LOCALITÀ	LOTTO	CER 190801 (T.)	CER 190802 (T.)	CER 190805 (T.)
CROTONE	KR	PAPANICIARO	1	200	600	4000
STRONGOLI	KR	SCANNAPORCELLI	1	35	0	315
VERZINO	KR	CANALICCHIO	1	3	0	27
SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	CANALE	1	2	0	18
SANTA SEVERINA	KR	COCINO	1	2	0	18
		FRAZIONE ALTILIA	1	2	0	18
SAN MAURO MARCHESATO	KR	MANCHE	1	3	0	27
ROCCA DI NETO	KR	SANT'ANGELO	1	1	0	9
ISOLA CAPO RIZZUTO	KR	MAZZOTTA	1	25	20	120
		LE CASTELLA	1	25	12	90
		CAPO PICCOLO	1	0	0	15
TOTALE QUANTITÀ RIFIUTI DA SMALTIRE LOTTO 1				298	632	4657



METODOLOGIE DI STOCCAGGIO E NUMERO DI CONTAINER

ALLEGATO 2

COMUNE	IMPIANTO	LINEA PRETRATTAMENTI		LINEA FANGHI (C. E.R. 19.08.05)					
		CONTENITORI (*)		SISTEMA DI DISIDRATAZIONE			CONTENITORI		VIABILITÀ
		Grigliato (C.E.R. 19.08.01)	Sabbie (C.E.R. 19.08.02)	Centrifuga (n)	Nastropressa (n)	Letti (n)	Cassoni scarrabili (n)	Volume (m3)	Solo motrice
CROTONE	Località Papaniciaro	Big bag	Big bag	-	1	24	4	15	si
STRONGOLI	Località Scannaporcelli	Big bag	-	-	1	-	2	15	si
VERZINO	Località Canalicchio	Bigbag	-	-	-	2	1	10	si
SAN NICOLA DELL'ALTO	Località Canale	Bigbag	-	-	-	2	1	10	si
SANTA SEVERINA	Località Cocino	Bigbag	-	-	-	3	-	-	-
	Frazione Altilia	Big bag	-	-	1	-	-	-	-
SAN MAURO MARCHESATO	Località Manche	Big bag	-	-	-	3	1	10	si
ROCCA DI NETO	Località Sant'Angelo	Bigbag	-	-	-	-	1	10	si
ISOLA CAPO RIZZUTO	Località Mazzotta	Big bag	-	-	1	12	2	10	si
	Località Le Castella	Big bag	-	-	1	12	2	10	si
	Località Capo Piccolo	Big bag	-	-	-	8	-	10	si